

CCXL

1ª TORNATA DI VENERDÌ 10 GIUGNO 1892

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

Discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie.

GENALA, ministro dei lavori pubblici, MARCHIORI, relatore, PRINETTI, FILI-ASTOLFONE, STELLUTI-SCALA, GALIMBERTI e CAVALLETTO prendono parte alla discussione.

Senza discussione approvansi i disegni di legge per spese straordinarie militari e per disposizioni riguardanti il Fondo pel culto.

Approvazione del disegno di legge: Esenzione da tassa della lotteria pel collegio Regina Margherita in Anagni.

Discussione del disegno di legge: Sulla competenza dei conciliatori.

PELLEGRINI, CUCCIA, TAJANI, relatore, BONACCI, ministro di grazia e giustizia, IMBRIANI, CHIMIRRI, GRIPPO, VISCHI, JANNUZZI, CALVI e GUELPA prendono parte alla discussione.

La seduta comincia alle 10.10 antimeridiane.

Quartieri, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 2 aprile prossimo passato, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Modificazioni alla legge sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie » che ritorna emendato dal Senato.

Si dia lettura del disegno di legge.

Quartieri, segretario, legge (V. Stampato numero 120-c).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Accetto questo progetto di legge per deferenza verso la Camera ed il Senato, che l'hanno già approvato, ma debbo fare alcune riserve per ciò che concerne l'articolo 1 segnatamente.

Con codesto articolo si diminuisce lo stanziamento di bilancio, destinato a sussidiare i Comuni per la esecuzione delle strade obbligatorie, riducendolo da circa 4 milioni a un solo milione e mezzo.

Questa riduzione può accettarsi, anzi può essere opportuna per l'avvenire, ma non così per il passato.

La Camera non può nè deve ignorare che vi sono molti e gravissimi impegni già contratti con i Comuni, i quali per le sole somme già liquidate arrivano a circa due milioni di lire, cioè sorpassano di 500 mila lire lo stanziamento annuo. Se poi si tiene conto anche della differenza fra le somme accordate con le ventuna ripartizioni già fatte, e le somme finora pagate, il debito dello Stato va a più di 11 milioni; e coi lavori addizionali che diventano quasi sempre necessari per il complemento delle strade, potrà andare a 13 o 14.

È evidente che con la somma stanziata di annue lire 1,500,000 non si potranno pagare ai Comuni i sussidi già liquidati in

due milioni di lire, e meno ancora quelli che si vanno via via maturando e liquidando.

Su questa materia dovrò quindi richiamare l'attenzione dei miei colleghi e della Camera, perchè diventerà assai probabilmente necessario di studiare un qualche provvedimento provvisorio, con cui, liquidando il passato, si possano mandare innanzi in avvenire le costruzioni, dedicando ad esse tutto lo stanziamento di 1,500,000 lire.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Marchiori, relatore. La Commissione, accettando il disegno di legge come venne emendato dal Senato, è partita dal dato che con i fondi che erano a disposizione del Ministero in ogni caso i crediti de' Comuni, che già sono maturi, potessero essere soddisfatti in un termine breve, perchè il primo obbligo di un galantuomo, e dello Stato precipuamente, è quello di soddisfare gli impegni che abbia assunto. Quindi la Commissione non oppone nessuna eccezione alle riserve fatte dall'onorevole ministro per provvedere a codesti impegni.

Resta però fermo che in questa materia della viabilità obbligatoria, vi sono due questioni perfettamente distinte. L'una riguarda le esecuzioni di ufficio, e voglio sperare che anche il presente ministro concorderà nelle idee che modestamente ho avuto l'onore di esporre nella mia prima relazione intorno a questo argomento.

L'altra questione concerne le esecuzioni che spontaneamente sono richieste dai Comuni; ed io mi auguro che i provvedimenti che l'onorevole ministro intende di studiare, tenderanno a facilitare anche coteste esecuzioni, che corrispondono effettivamente ad un bisogno; perchè un Comune non può sobbarcarsi ad una spesa che non sia necessaria.

La Commissione non ha nemmeno eccezioni a fare alle dichiarazioni dell'onorevole ministro in quanto possono concernere la soddisfazione di questi bisogni. Non sarebbe però dello stesso avviso, quando avessero per effetto di menomare i concetti già espressi rapporto alle esecuzioni di ufficio, le quali hanno avuto critiche generali su tutti i banchi della Camera in parecchie discussioni del bilancio dei lavori pubblici.

Presidente. L'onorevole Prinetti ha facoltà di parlare.

Prinetti. Vorrei chiedere soltanto uno schia-

rimento all'onorevole ministro ed all'onorevole relatore.

L'altro ramo del Parlamento ha soppresso l'articolo 2 e l'onorevole Marchiori mi osserva che ha in conseguenza modificato l'articolo 1.

Mi pare che questa conseguenza non sia così logica. L'articolo 2 diceva che, di mano in mano che i fondi sono stanziati in bilancio, debbano servire a pagare prima gli impegni già contratti; salvo a far fronte ad impegni nuovi coi fondi che rimanessero disponibili. Ora, questo concetto non c'è più nella legge perchè l'articolo 2 venne soppresso.

Io domando quindi al Governo se crede, dopo questa soppressione, di poter continuare ad assumere nuovi impegni... (*Interruzione dell'onorevole relatore*).

Scusi... Io non vedo questa conseguenza così logica. Gli impegni non hanno mai corrisposto agli stanziamenti; si son fatte delle ripartizioni annuali per le spese obbligatorie, senza che ad esse corrispondessero le iscrizioni in bilancio. Ed è di qui che è venuto questo fatto curioso: che delle ripartizioni, che rimontano oramai a parecchi anni trascorsi, non sono ancora state pagate.

Ora, providamente, la Camera aveva adottato il primo disegno, nel quale era detto: riducendo gli stanziamenti ad un milione e mezzo all'anno, cominciate a pagare tutti gli impegni già contratti, e non assumetene di nuovi; non provvedete a nuove ripartizioni, se non vi saranno fondi disponibili. Ora, soppresso questo articolo, che cosa accadrà? Continuerà il Governo a far nuove ripartizioni, mentre i fondi di cui dispone non bastano, e da lungo tempo non bastano, a pagare gli impegni già contratti; per modo che siamo in ritardo di quattro o cinque anni? Io credo che non dobbiamo continuare su questa via, che io credo sia una delle vie false battute finora dalla finanza italiana, di assumere impegni, senza che ad essi corrispondano gli stanziamenti di bilancio. Per modo che, se si dovesse formare il vero bilancio di competenza dello Stato, si avrebbero in alcuni capitoli delle cifre molto diverse da quelle che vi figurano; onde noi veniamo a creare quei tali debiti latenti che sono stati una delle ragioni di malessere della finanza italiana. (*Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili-Astolfone.

Fili-Astolfone. Io non debbo intrattenermi

sul disegno di legge che si discute; ma ne colgo la opportunità per richiamare l'attenzione del ministro sul titolo delle spese che si fanno per le strade obbligatorie.

Potrei indicare alcune strade per le quali, sebbene da un pezzo compiute, le popolazioni continuano ancora a pagare le prestazioni; cosa che perturba immensamente l'economia non solo individuale, ma anche quella generale di quei luoghi. E ciò deriva dal fatto che i prefetti pretendono in alcuni luoghi di cumulare i fondi che servono alle varie strade comunali della stessa Provincia.

Accennerò ad una di queste strade, a quella intercomunale fra Nara e Campobello di Licata, la quale da due anni è aperta all'esercizio pubblico, e tuttavia le popolazioni continuano a pagare per le strade di altri Comuni.

Questo è un fatto degno dell'attenzione del ministro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Marchiori, relatore. Lasciando al ministro di rispondere alle questioni, sulle quali è stata richiamata la sua attenzione, debbo chiarire l'intendimento che ha avuto la Commissione nel formulare il secondo articolo soppresso dal Senato. Il suo concetto era che la spesa per le strade obbligatorie venisse fissata in un milione e mezzo per gli esercizi successivi, adibendo però questa somma al pagamento degli impegni già contratti.

Quanto ai nuovi bisogni, poichè non si deve credere che l'Italia si trovi in una condizione di viabilità obbligatoria la quale corrisponda allo sviluppo ferroviario ed ai bisogni commerciali, il concetto della Commissione era che, di mano in mano che si rendessero disponibili delle somme sullo stanziamento complessivo, si destinassero a nuove costruzioni. Ecco il concetto della Commissione. Quando invece il Senato ha stabilito che lo stanziamento di un milione e mezzo sia limitato ad un solo triennio, ha inteso con ciò uniformarsi alle esigenze del momento finanziario, nella fiducia che, risorgendo le finanze dello Stato, questo vorrà mettersi su una via più larga, per provvedere alla viabilità obbligatoria.

Vede così l'onorevole Prinetti che il secondo capoverso dell'articolo secondo andava completamente a scomparire. E con questo ho finito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Stelluti-Scala.

Stelluti-Scala. Debbo rivolgere all'onorevole ministro dei lavori pubblici una raccomandazione, la quale può estendersi anche agli altri suoi colleghi.

Tra gli effetti della riduzione dei lavori derivanti da questa legge, si dovrà necessariamente considerare la conseguenza di una riduzione in maggiore o minore misura, del personale straordinario addetto alla viabilità obbligatoria. Io, relatore del disegno di legge per la sistemazione degli straordinari, non posso davvero esser sospettato di soverchio sentimentalismo, e me ne possono testimoniare gli onorevoli colleghi che abbiano avuto la pazienza di leggere la mia relazione. Però non posso non impensierirmi della sorte di questi impiegati, rispetto ai quali sarà presa una determinazione prima forse che sia dato di discutere la legge che li riguarda. Ho ferma fiducia che, se la Camera avesse potuto occuparsi di quel disegno di legge, avrebbe certo accettato uno dei principali concetti della Commissione: che, cioè, gli straordinari delle nostre Amministrazioni abbiano indiscutibile diritto ad una preferenza nei concorsi a posti di ruolo in confronto agli estranei.

Non basta. Su quali criteri, aggiungo, saranno fatti i licenziamenti di straordinari, ove siano assolutamente necessari? A me consta, e ne fan fede gli allegati alla mia relazione, che dalla stessa Amministrazione dei lavori pubblici, in questo ultimo tempo, sono stati assunti nuovi straordinari. Ora, quando per fatalità delle cose si sarà costretti a prendere qualche provvedimento intorno al personale straordinario, spero che l'onorevole ministro vorrà tener conto delle idee e delle raccomandazioni della Commissione parlamentare sul disegno di legge relativo agli straordinari, in quanto sia possibile al potere esecutivo di metterle in pratica. Non è dubbio che impiegati che ormai da lunghi anni servono lo Stato debbano avere maggiori diritti e riguardi che non gli ultimi arrivati.

La nostra Commissione, con l'articolo 2 del disegno di legge, propone che, in via transitoria, lo Stato segua la massima che, qualora fra gli straordinari ci siano elementi idonei ad entrare in pianta stabile, essi abbiano pieno diritto ad una preferenza che non è mestieri di dimostrare. È una maniera molto semplice e spedita per ridurre da una

parte, come si suol dire, i quadri degli impiegati e di raggiungere pertanto un'economia, e dall'altra di risolvere da un punto di vista grandemente morale questa questione che riguarda gli straordinari.

Io debbo lamentare (e qui mi permetto di rivolgere la parola al presidente del Consiglio, ministro dell'interno) che pochi giorni prima che egli prendesse le redini del Governo, sia stato bandito, ad esempio, un concorso a 40 posti nell'amministrazione delle Provincie mentre sonovi 523 straordinari dipendenti dello stesso Ministero, tra i quali senza alcun dubbio si sarebbe potuto sperimentare la scelta di un ugual numero di funzionari. Lo Stato avrebbe raggiunto una pronta economia e avrebbe provveduto a 40 di questi straordinari che da lunghi anni prestano servizio nell'amministrazione ed hanno ragionevole diritto a riguardi ed a preferenze.

Se la Camera, per le speciali condizioni in cui si è venuta trovando in questi ultimi giorni, non ha potuto o non potrà occuparsi del disegno di legge sugli straordinari, almeno consenta di unirsi a me nel rivolgere al Governo questa raccomandazione e questa preghiera: che, cioè, di mano in mano che si facciano posti vacanti e sia necessario aprire dei concorsi, questi concorsi siano sperimentati anzitutto fra gli straordinari.

Presidente. Ma non solleviamo questioni estranee!

Stelluti-Scala. Non sono estranee; si tratta di uno degli effetti derivanti dal disegno di legge che si discute.

Se elementi abili ed idonei vi sono nell'amministrazione, indubbiamente essi hanno diritto ad essere preferiti agli estranei. In ogni caso io raccomando che sia tenuto conto della legge proposta e delle preferenze e dei titoli in essa opportunamente indicati, ove il Governo si trovi nella necessità di prendere qualche provvedimento prima che sia dato alla Camera di risolvere pienamente l'importante argomento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Galimberti.

Galimberti. Io non ho che una brevissima raccomandazione da fare al ministro. Poichè egli ha promesso di presentare un disegno di legge, vorrei sottoporre alla sua attenzione la situazione anormale di alcune strade obbligatorie di montagna.

Per quella febbre di costruzione di strade

obbligatorie che c'è stata, alcuni Comuni di montagna si trovano in questa dolorosa condizione, di aver contratto debiti e fatte spese straordinarie senza essere arrivati al punto di vedere finite le opere incominciate. Cosicchè sono andate in deperimento le strade vecchie per mancata manutenzione e le strade nuove sono inservibili perchè incompiute.

Io spero quindi, giacchè, come ho detto, il ministro ha promesso di presentare un disegno di legge, che in esso egli cercherà di provvedere a questa anormale condizione di cose.

Pregherei poi il ministro, che anche nel riparto di questi sussidi, tenesse conto delle condizioni di queste strade obbligatorie di montagna; poichè, oltre i vantaggi commerciali che esse possono offrire, non bisogna obliare che esse hanno grande importanza sotto il punto di vista strategico e militare.

La Francia ha fatto per queste strade grandi sacrifici; noi al suo confronto siamo molto indietro.

Raccomando quindi all'onorevole ministro la condizione di questi Comuni, che sono poveri finanziariamente e che non si trovano in grado di superare le gravissime difficoltà topografiche.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. Due semplici raccomandazioni. Quanto alla costruzione delle strade comunali obbligatorie, ripeterò l'antica mia raccomandazione, cioè che, essendo queste strade di non grande importanza, si faccia eccezione per la larghezza e la pendenza, e si asseconi il desiderio dei Comuni, che altrimenti dovrebbero sottoporsi a spese troppo forti, ed inadeguate al servizio che devono rendere queste strade

In secondo luogo, voglio sperare che non si ammetteranno più nuovi straordinari; ma intanto raccomando al presidente del Consiglio, a tutti i ministri, e specialmente a quello della guerra, che sia rigorosamente osservata la legge relativa ai sott'ufficiali, i quali hanno diritto di occupare la metà dei posti disponibili. Raccomando che quella legge non rimanga lettera morta. Noi abbiamo 1200 sott'ufficiali che attendono quell'impiego che loro è promesso per legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Terrò presenti le raccomandazioni fatte dagli onore-

voli Fili-Astolfone e Galimberti, intorno alle condizioni di manutenzione delle strade comunali obbligatorie in genere, e segnatamente di quelle di montagna. Anzi ricordo alla Camera, che fino dal 1886 presentai su questo argomento al Senato un apposito disegno di legge, che è rimasto poi sepolto e dimenticato. E ciò dimostra l'interesse vivo che già da molto tempo prendevo a questa questione.

Quanto all'attuale disegno di legge esso consta principalmente di due parti. La prima è quella che permette di trasformare le strade comunali obbligatorie in strade mulattiere, pur consentendo anche per queste un sussidio. E la disposizione mi pare buona e volentieri l'accetto. La seconda è quella che si riferisce alle esecuzioni d'ufficio. A questo proposito l'onorevole relatore ricorderà che fino dall'85, essendo io allora ministro dei lavori pubblici, feci una circolare molto energica per limitare le esecuzioni d'ufficio a quei soli casi in cui erano necessarie per rendere utile la parte di strada già costruita all'uno ed altro dei Comuni vicini. Quindi anche per ciò accetto volentieri le disposizioni del presente progetto, lieto che finalmente quest'idea sia sanzionata dalla legge.

E del pari accetto volentieri altresì la raccomandazione che mi è stata fatta per le strade vicinali, circa le quali avevo pure presentato nel 1886 uno speciale disegno di legge. Rimane ora la questione sollevata dall'onorevole Prinetti circa il modo di spendere la somma stanziata di un milione e 500 mila lire. È vero che col progetto della Commissione, approvato dalla Camera, quella somma doveva servire innanzi tutto a pagare gl'impegni, e col disegno di legge come ora si presenta, questo vincolo il Governo non l'ha, o per meglio dire, non l'ha in modo assoluto, giacchè col bilancio in corso non si potrà far altro che pagare gl'impegni che sono stati già chiaramente, contabilmente e ineccepibilmente riconosciuti liquidi.

Quindi convengo che la questione di cui si è occupato l'onorevole Prinetti è grave, ed è appunto ad essa che si riferiva la riserva che ho fatto dianzi. È evidente che non si possono pagare 11 o 12 milioni di debiti verso i Comuni, che forse potranno arrivare anche a 15, dentro due o tre anni, con lo stanziamento di un solo milione e 500 mila lire. In tal caso bisognerebbe arrestare assolutamente qualunque nuova costruzione. E non solo le strade ordi-

nate di ufficio, ma anche quelle che i Comuni chiedono di fare e che hanno diritto di fare, sia per rendere utili i lavori già compiuti, sia ad altri scopi, dovrebbero rimanere sospese per la impossibilità in cui si troverebbe il Governo di pagare quella quota della relativa spesa a cui è obbligato. D'altra parte, anche volendo consacrare tutta la somma stanziata di un milione e 500 mila lire puramente e semplicemente alla liquidazione del passato, occorrerebbe una lunga serie d'anni per pagare interamente ai Comuni i loro crediti.

È quindi manifesta la necessità di studiare attentamente questa questione; e mi propongo di farlo, onde al riaprirsi della Camera il Governo possa presentare un adeguato provvedimento per liquidare gl'impegni passati, determinando esattamente quale sia la somma che occorre a sodisfarli e il modo e il tempo in cui potranno essere soddisfatti. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Prinetti che non bisogna nascondere questi debiti, ma piuttosto accertarli e manifestarli, provvedendo insieme a pagarli.

E vengo all'osservazione dell'onorevole Stelluti-Scala, alla quale ha fatto eco anche l'onorevole Cavalletto.

La posizione degli straordinari mi sta molto a cuore, tanto più, che adesso mi trovo nella necessità di dover dare esecuzione a decreti, con cui molti di essi, per compimento di lavori si dichiarano licenziati, bene inteso con qualche indennità.

L'onorevole Stelluti-Scala propone di ammettere in pianta gli impiegati straordinari aprendo appositi concorsi per loro. Ma questa è una soluzione che avrebbe conseguenze assai gravi, e ad ogni modo non potrebbe adottarsi senza l'intervento del potere legislativo; giacchè le leggi vigenti ed i decreti che stabiliscono il modo di reclutamento del personale di ruolo, non permettono l'ammissione che di quelli straordinari, che abbiano i requisiti per presentarsi ai concorsi insieme a tutti gli altri.

Merita invece molta considerazione la raccomandazione dell'onorevole Stelluti circa le ammissioni di nuovo personale straordinario. Come mai, egli dice, mentre siamo dolorosamente costretti a licenziare alcuni impiegati, che hanno prestato dei lunghi servizi allo Stato, come mai si può ammettere che, contemporaneamente, si assumano in servizio nuovi impiegati straordinari che non hanno

titoli acquisiti, che non hanno mai prestato nessun servizio, che non hanno nessuna speciale attitudine o capacità, per le quali l'amministrazione abbia bisogno di loro?

Dichiaro che l'osservazione dell'onorevole Stelluti mi pare giustissima e assai fondato il suo lamento; e mi giovo di questa circostanza per dichiarare apertamente alla Camera che nuovi impiegati straordinari non intendo di ammetterne, e già diedi in proposito ordini precisi fino dal primo giorno che entrai nel Ministero. Nel caso poi che io trovassi dei decreti i quali non abbiano avuto ancora esecuzione ovvero che si tratti di giovani ammessi di recente, preferirò di non dar corso a quei decreti, e di licenziare i giovani piuttosto che coloro i quali hanno resi allo Stato lunghi e buoni servizi. (*Benissimo! Bravissimo!*)

Presidente. L'onorevole Prinetti ha facoltà di parlare.

Prinetti. Ringrazio l'onorevole ministro delle dichiarazioni che ha fatto e concordo pienamente con lui che questa è una questione, che bisognerà a suo tempo esaminare, perchè non si possono pagare dodici e più milioni con rate annuali di un milione e mezzo.

Io però vorrei dall'onorevole ministro la promessa, che, fino a quando questa questione non sarà regolata, egli procederà assai guardingo nell'assumere nuovi impegni, ed anche, oserei dire, non assumerà nuovi impegni.

Ho poi una raccomandazione da fare all'onorevole ministro ed ho finito.

In questa questione delle strade obbligatorie io non credo che sempre i rappresentanti del Governo nelle Provincie procedano come dovrebbero e si attengano allo spirito anzichè alla lettera della legge. Io ho dovuto nella mia carriera, ormai non breve, di deputato, implorare dal Governo l'osservanza della legge in nome di Comuni i quali venivano costretti da agenti del Governo a costruire strade obbligatorie, che dalla legge non sarebbero state prescritte.

Ora io credo che quando i Comuni interessati si manifestano contrari alla costruzione di queste strade, bisogna andare molto guardinghi.

In parecchi casi ho dovuto difendere dei poveri Comuni di montagna i quali erano rovinati dall'applicazione letterale della legge fatta da ispettori del Genio civile.

Io vedo in questo uno dei tanti malanni

delle nostre tendenze burocratiche, e raccomandando all'onorevole ministro di dare opportune istruzioni in proposito. Credo che molte centinaia di mila lire e forse dei milioni si sarebbero risparmiati e si potranno risparmiare all'economia italiana, procedendo con maggior discernimento nell'esecuzione della legge sulle strade obbligatorie.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Assicuro l'onorevole Prinetti che questo è appunto il mio ordine d'idee.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Stelluti-Scala.

Stelluti-Scala. Io prendo atto delle eque e chiare risposte dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, augurandomi che ai sentimenti di lui partecipino tutti i membri del Gabinetto.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. La somma annua da stanziare per sussidio dello Stato nella costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie, in base all'articolo 9 della legge 30 agosto 1868, n. 4613, è fissata in lire 962,500 per l'esercizio 1891-92 e in lire 1,500,000 per gli esercizi successivi. »

(*È approvato.*)

« Art. 2. È abrogato l'ultimo capoverso dell'articolo 2 della legge 20 luglio 1890, n. 7009, (serie 3ª). »

(*È approvato.*)

« Art. 3. L'esecuzione d'ufficio a termini degli articoli 14 e 15 della legge 30 agosto 1868, numero 4613, non potrà decretarsi, se non sentito il Consiglio di Stato, e nei soli casi di strade che si trovino in costruzione alla pubblicazione della presente legge, ovvero per quelle necessarie per congiungere Comuni privi di qualunque comunicazione anche indiretta con i rispettivi capoluoghi di circondari e di mandamenti, con stazioni ferroviarie, con porti marittimi o con importanti scali lacuali e fluviali. »

(*È approvato.*)

« Art. 4. Le strade obbligatorie nei Comuni alpestri possono essere sostituite da strade mulattiere e concorrere al sussidio.

« La sostituzione sarà consentita quando vi siano gravi difficoltà di esecuzione di una

strada rotabile a sezione e pendenze normali, e sia consigliata dalle condizioni finanziarie dei Comuni e dall'esiguità degli interessi economici da servire. »

(È approvato).

« Art. 5. È abrogata qualunque disposizione contraria alla presente legge. »

(È approvato).

Si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge in principio della seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Spese straordinarie militari.

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Spese militari straordinarie da iscriversi nel bilancio della guerra.

Si dia lettura del disegno di legge.

Quartieri, segretario, legge. (Vedi Stampato n. 343 bis-A).

Presidente. La discussione è aperta su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È autorizzata sulla parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio 1892-93, la spesa di lire 3,300,000, da iscriversi ai corrispondenti capitoli come appresso: Prosecuzione dei lavori del pol-

| | |
|---|---------------------|
| verificio di Fontana Liri. . . | L. 1,500,000 |
| Carta generale d'Italia . . . » | 100,000 |
| Approvvigionamenti di mobilitazione » | 600,000 |
| Artiglieria di gran potenza . . » | 300,000 |
| Armamento delle fortificazioni » | 800,000 |
| | <u>L. 3,300,000</u> |

(È approvato).

« Art. 2. Dai residui disponibili al capitolo 61 della parte straordinaria del bilancio della guerra dell'esercizio 1891-92, *Diga attraverso il golfo della Spezia*, sarà diminuita la somma di lire 1,600,000, la quale verrà iscritta in aumento ai residui del capitolo 57 dello stesso bilancio, *Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna.* »

(È approvato).

« Art. 3. È autorizzata l'iscrizione nella parte straordinaria del bilancio della guerra,

per l'esercizio 1893-94, della somma di lire 1,500,000 per l'ultimazione del polverificio di Fontana Liri. »

(È approvato).

Si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge in principio della seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Acconto da corrispondersi al Tesoro.

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Acconto da corrispondersi al Tesoro dello Stato dal Fondo per il culto sui propri avanzi di rendita; aumento del supplemento di congrua ai parroci fino al massimo (lire 800) stabilito dalla legge 7 luglio 1866, n. 3036; ed esonero dei Comuni dal contributo per le abolite decime, nei limiti determinati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727.

Onorevole ministro, accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

Giolitti, presidente del Consiglio, interim del tesoro. Accetto!

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge.

Quartieri, segretario, legge. (Vedi Stampato n. 267-A).

Presidente. La discussione generale è aperta intorno a questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Con effetto dal 1° luglio 1891 il Fondo per il culto corrisponderà al tesoro dello Stato l'annuale contributo di lire 2,500,000 in acconto dei diritti spettanti allo Stato sul patrimonio delle Corporazioni religiose soppresse. »

(È approvato).

« Art. 2. Allo stesso titolo il Fondo per il culto verserà lire 500,000 annuali risultanti dalle economie introdotte negli stati di previsione per l'esercizio corrente 1891-92 con la proposta di assestamento. »

(È approvato).

« Art. 3. A datare dal 1° luglio 1892 il supplemento di congrua che si concede ai parroci del Regno verrà elevato alla cifra di lire 800, dedotti i pesi patrimoniali.

« Non appena vi saranno i mezzi disponibili la congrua dei parroci sarà portata a lire 900, e quindi al massimo definitivo di lire 1,000 al netto. »

(È approvato).

« Art. 4. Con la stessa legge di assestamento del bilancio 1892-93 del Fondo per il culto, in esecuzione dell'articolo 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, sarà stanziato il fondo sufficiente per liberare i Comuni del Regno di quanto pagano in surrogazione delle abolite decime e nei limiti dalla stessa legge stabiliti. »

(È approvato).

Anche questo disegno di legge verrà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: lotteria di Anagni.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Esenzione dalla tassa del 10 per cento della lotteria a favore del collegio *Regina Margherita* in Anagni.

Onorevole ministro, accetta l'aggiunta della Commissione?

Giolitti, ministro del tesoro. Io vorrei solamente fare una domanda all'onorevole Bonghi. L'articolo aggiuntivo prevede il caso di vendita privata dei biglietti, e poi stabilisce che il ministro delle finanze autorizzi l'estrazione dopo vendutene due terzi. Ma rimane un tempo indeterminato alla vendita, la quale può farsi in qualunque tempo, anche adesso.

Bonghi, relatore. No, perchè si dice nel termine di tre mesi.

Giolitti, ministro del tesoro. Ma questo viene ad intralciare la lotteria di Genova.

Bonghi, relatore. No, perchè quella finisce nel 1892. La lotteria di Anagni non tocca quella di Genova. Quello che è detto nello articolo aggiuntivo è quello che fu fatto, e si fa anche ora, dietro accordo col ministro delle finanze; giacchè la lotteria di Anagni doveva essere estratta alla fine del 1891, alla fine dell'anno scorso, e poi il ministro delle finanze la rimandò ad un anno dopo, cioè alla fine del 1892; ma permise, siccome avevo già fatta la bollatura e la stampa dei biglietti, che questa bollatura fosse fatta sin da quest'anno, e permise altresì questa vendita privata dei bi-

glietti. Infatti se ne sono già venduti una ventina di migl'aja. Quindi si tratta di regolare questa faccenda in una maniera non diversa da quella con cui ora procede.

Giolitti, ministro del tesoro. Dopo questi schiarimenti dell'onorevole Bonghi, e poichè non si tratta che di regolare una facoltà che era già stata accordata, accetto l'aggiunta.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge.

Quartieri, segretario, legge. (Vedi Stampato n. 375-A).

Presidente. La discussione generale è aperta. Nessuno chiedendo di parlare, passeremo all'articolo unico.

« *Articolo unico.* L'esenzione della tassa del 10 per cento, concessa dalla legge 19 aprile 1891, n. 171, alla lotteria di un milione di biglietti di lire una, conceduta dal Ministero delle finanze, con decreto 19 febbraio 1891, al Collegio *Regina Margherita* per le orfane dei maestri elementari in Anagni, è estesa anche ai cinquecentomila biglietti, che lo stesso Collegio fu autorizzato ad emettere col ministeriale decreto 22 marzo dello stesso anno.

« Le operazioni attinenti alla lotteria principieranno il 1° gennaio 1893, eccetto la stampa, la bollatura, e la vendita privata dei biglietti, che potranno anche esser fatte durante l'anno corrente. L'estrazione sarà fissata dal Ministero delle finanze, dopo venduti due terzi dei biglietti, però non oltre il termine di tre mesi da tale vendita. »

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato).

Oggi in principio di seduta si procederà alla votazione a scrutinio segreto anche di questo disegno di legge.

Secondo il regolamento non si potrebbero votare a scrutinio segreto più di tre disegni di legge per volta: ma viste le circostanze eccezionali in cui versa la Camera, io propongo di votarne insieme quattro e, se occorrerà, anche cinque.

Discussione del disegno di legge sulla competenza dei conciliatori.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge sulla competenza dei conciliatori.

Si dà lettura del disegno di legge modificato dal Senato del Regno.

Quartieri, segretario, legge. (Vedi Stampato, n. 302-c.)

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

C'è l'onorevole Grippo?

(Non c'è).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Questo disegno di legge, certamente, non è l'ottimo dei disegni: non è ciò che avremmo desiderato noi; ma afferma due principii democratici: l'uno, di allargare la competenza dei conciliatori, e di avvicinare sempre più ai miseri il magistrato, e l'altro di diminuire le fiscalità. Questi sono due principii democratici affermati nel disegno di legge che, a mio avviso, ci fa così fare un passo avanti; tanto più, dopo la soppressione di tante preture, e l'allontanamento del magistrato diretto dai meno abbienti.

Quindi voterò in favore di questo disegno di legge, non già perchè lo creda ottimo, ma perchè è un avviamento al bene.

Ma, signor presidente, poichè parlo, mi permetta di fare un'osservazione.

Vedo al banco dei ministri un presidente del Consiglio, il quale, ieri, disinteressandosi da tutto, non chiedendo fiducia al Parlamento, contentandosi, ugualmente, di non averla, ci presenta una serie di spese, ci fa votare (cioè, fa votare a quelli che le voteranno; non a me certamente) (*Si ride*) ci fa votare delle spese straordinarie militari, con una indifferenza superba, con un sogghigno di sprezzo, (*Rumori*) quasi che egli fosse un Luigi XV che venisse qui a ridurre il Parlamento ad un letto di giustizia. (*ilarità*). È qualche cosa di non mai veduto. Perciò spero che il Parlamento troverà tanta dignità in sè stesso da mettere a posto questo Ministero.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pellegrini.

Pellegrini. Mi consenta la Camera poche parole, com'è mia abitudine e per la condizione in cui essa si trova. Fui impedito di assistere alle sedute della Camera quando si discusse, la prima volta, questo disegno di legge. Mi permisi di mandare, privatamente, alcune osservazioni al presidente della Commissione, ma egli non ne poteva, naturalmente, tener conto. Trattasi di un progetto che può sedurre, per il principio dell'allargamento della competenza, come infatti ha mostrato di esserne sedotto il collega Imbriani, ma esso

contiene in sè tali novità che saranno, secondo me, dannose all'amministrazione della giustizia, ed in contraddizione con tutta la storia del nostro ordinamento giudiziario.

L'onorevole Imbriani diceva che siamo di fronte a due principii democratici. Io, invece, rilevo in questo disegno di legge due principii restrittivi, da nulla giustificati. È un principio restrittivo quello di limitare la eleggibilità dei conciliatori. Secondo la legge vigente ed anche secondo il progetto presentato dall'onorevole Tajani, bastava, per essere eletto conciliatore, essere cittadino del Regno con 25 anni di età ed iscritto nelle liste degli elettori comunali. Pare che il nuovo progetto, spaventandosi dell'allargamento del suffragio amministrativo, abbia voluto restringere di molto il numero degli eleggibili. Così degli elettori amministrativi solo quelli che pagano 100 lire d'imposta possono essere eleggibili.

Evidentemente, quindi, rispetto all'eleggibilità, il progetto è restrittivo.

È restrittivo anche quando toglie al Consiglio comunale il diritto di presentazione, di formare la terna nella quale il primo presidente della Corte d'appello debba scegliere il conciliatore. Il Consiglio comunale è lasciato da banda. Non solo, ma l'avversione contro esso è tale che, mentre l'essere stato o l'essere consigliere provinciale è titolo sufficiente per la nomina a conciliatore, non è titolo a questa nomina l'essere stato o essere consigliere comunale neppure di una grande città.

Ecco dunque altro principio ristrettivo. Ma guardiamo il disegno di legge dal punto di vista giuridico.

Intorno all'allargamento della competenza si erano già pronunziati, e la Commissione ministeriale del 1883, presieduta dal Tajani, ed i progetti dello stesso onorevole Tajani presentati come ministro. E che cosa si era detto sin da allora? Che lo allargamento della competenza non doveva alterare l'organismo di questo magistrato popolare. Oggi, invece, lo si altera. Allora si era detto: rendendo appellabili le sentenze del conciliatore, non esiste più il conciliatore, ma un giudice affatto diverso, ed i benefici che si ottengono dal conciliatore spariranno. Tale snaturamento dall'istituto è appunto sanzionato nel presente disegno di legge. Dico di più: si espone l'amministrazione della giustizia al rifiuto dei migliori cittadini di funzionare da conciliatori.

liatore, perchè il magistrato popolare non vorrà certo assistere ad ogni tratto alla umiliazione di vedere i suoi giudicati controllati e forse anco respinti da un magistrato che parte nella decisione da tutt'altri criteri. Poi non tenete conto dell'enorme lavoro che coll'appellabilità infliggete ai giudici conciliatori! Dunque, da una parte si altera il concetto fondamentale di questo giudice, che, in sostanza, è un paciere, la emanazione diretta della coscienza popolare, che giudica con criteri di equità e che dalla fiducia dei cittadini i quali lo presentano attinge la sua autorità insindacabile, e lo si riduce per il modo di elezione un funzionario, e per il modo di giudicare ora un arbitro per le cause inferiori alle 50 lire, ora un vero e proprio magistrato per le cause superiori alle 50 lire. Dall'altra parte si perturba tutto lo svolgimento della procedura perchè come procedura il giudizio di appello mentre non si richiama che l'articolo 459 Codice di procedura, e mille questioni si presentano insolubili con codesto richiamo?

Per me dunque questa legge non è nemmeno sufficientemente armonizzata con tutto il nostro sistema di amministrazione della giustizia. Il progetto dovrebbe invece esser mantenuto nei limiti delle liberali tradizioni italiane ma in questo momento le riforme necessarie non si possono fare; e nessuna urgenza c'è di affrettare questa legge. Inoltre secondo il progetto attuale i Consigli comunali dovendo preparare, entro l'agosto, le liste degli elettori, un lavoro enorme verrebbe addosso a tutti i Comuni d'Italia quando già le elezioni amministrative sono imminenti e forse anco le elezioni politiche. È utile rendere necessaria in tale momento la nomina di 8 mila e più conciliatori tutti nuovi, imporre un lavoro enorme ai presidenti d'appello che nemmeno potranno venire fuori senza eccitare moltissime recriminazioni e sospetti.

Insomma la questione è grave e non conviene rovinare una istituzione la quale ha dato fin qui ottimi risultati.

Quindi; propongo alla Camera di sospendere, per ora, la discussione di questo disegno di legge e di rimandarla a novembre.

Presidente. Ella fa dunque una proposta sospensiva. Siccome però non l'ha fatta prima che si incominciasse la discussione, così, oc-

corre che la sua proposta sia appoggiata da almeno quindici deputati.

Domando quindi se quindici deputati appoggino la proposta sospensiva dell'onorevole Pellegrini.

(È appoggiata).

Ora prima di metterla a partito domando se qualcuno creda di opporsi.

Cuccia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà, onorevole Cuccia.

Cuccia, della Commissione. Non mi pare che la proposta sospensiva possa essere accolta dalla Camera, poichè le ragioni sulle quali essa si fonda sono, ormai, postume.

La Camera ha già queste ragioni discusse e respinte approvando il disegno di legge; il quale ritorna dal Senato, soltanto per alcune variazioni di forma.

Quindi, non saprei come la stessa Camera, che ha già approvati, con forte maggioranza, i criteri contrari a quelli sostenuti dall'onorevole Pellegrini, potrebbe, oggi, ritornare sui suoi passi rimandando la discussione del disegno di legge a novembre.

Del resto farò osservare all'onorevole Pellegrini che questa legge, che ha, principalmente, per oggetto l'aumento della competenza dei conciliatori, non è altro che una conseguenza necessaria dell'altra legge sulla riduzione delle preture.

Erano due istituti che andavano necessariamente congiunti; via via che si doveva limitare il numero delle preture, era necessario di aumentare la competenza dei conciliatori per non costringere i poveri a cercare giustizia presso un magistrato di più difficile accesso. Spero che la Camera non vorrà seguire il concetto messo innanzi, così, improvvisamente dall'onorevole Pellegrini, dopo che essa ha approvato il disegno di legge, e non è chiamata, oggi, che ad esaminare se siano opportune quelle lievi modificazioni di forma, che in esso ha introdotto il Senato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Tajani, relatore. La Commissione non è presente; di essa non vedo che due soli componenti; però credo di interpretarne il pensiero, domandando alla Camera di respingere la proposta sospensiva presentata dall'onorevole Pellegrini.

Fu lunga e faticosa la discussione di questa legge, ed occupò parecchie tornate, ed io

sono dolente che l'onorevole Pellegrini, per ragione di salute, non si sia trovato presente; perchè, altrimenti, avrebbe potuto illuminare la Camera, con le obiezioni che, oggi, così tardivamente, viene a presentarci.

Poichè la Camera, con voto largo, approvò questo disegno di legge, che dall'altro ramo del Parlamento fu pure approvato, con lievi modificazioni di forma, come ben disse l'onorevole Cuccia che mi ha preceduto, siamo, quasi quasi di fronte alla cosa giudicata, e non è più possibile che il Parlamento ritorni sopra questa legge.

In questo momento la Camera è chiamata, soltanto, ad esaminare le modificazioni che il Senato ha introdotte nel disegno di legge. Senza dubbio osservazioni ed obiezioni possono bene, anche al punto in cui siamo, essere sollevate, ma poichè l'ottimo è nemico del bene ci siamo affrettati a proporre la definitiva approvazione, affinchè, nelle circostanze eccezionali nelle quali la Camera si trova, questo disegno di legge, tanto desiderato dal paese, non affondi.

Ho, però, il dovere di dire all'egregio signor presidente, che quando io affermava che quasi quasi non potevamo esprimere una nuova opinione su questa legge, la quale con largo suffragio della Camera e del Senato era stata approvata, non lo diceva per negare alla Camera il diritto di un nuovo esame del disegno di legge, ma intendevo soltanto di alludere a vincolo morale e di convenienza.

Tenevo a dare questo chiarimento, perchè ho supposto, da certi movimenti del capo dell'onorevole presidente, che egli credesse che io, nel senso assoluto, avessi pronunziata quella frase.

In quanto, poi, al paese, che desideri o non desideri questo disegno di legge, mi consenta l'egregio collega Pellegrini di dirgli, che egli, senza dubbio, si farà eco di qualche lamento locale, ma la Commissione ed io stesso abbiamo avuto un grande numero di incoraggiamenti perchè questo progetto diventasse, finalmente, legge dello Stato. E siccome le tre basi principali di questa legge erano state mantenute dal Senato e le modificazioni non riguardavano che le sole condizioni di eleggibilità ed i termini dei reclami contro le liste, la Commissione convenne potersi queste modificazioni accettare appunto perchè presto questo disegno di legge giunga in porto. Talchè alle obiezioni mosse dall'onorevole

Pellegrini, come rappresentante i lamenti di qualche centro locale, la Commissione può contrapporre la volontà manifestata dalla più gran parte del Regno, perchè questo progetto diventi presto legge dello Stato.

L'onorevole Pellegrini lamentava che le condizioni di eleggibilità siano rese più rigorose, e quasi metteva in contraddizione il presidente e relatore di questa legge col presidente della Commissione del 1883 e l'autore di due larghi progetti di riforma giudiziaria presentati, nelle due volte, che ebbi l'onore di sedere nei Consigli della Corona: nei quali progetti riteneva come condizione di eleggibilità la sola età e la capacità alla nomina di consigliere comunale. È vero, onorevole Pellegrini; ma noi abbiamo il dovere di temperare le nostre opinioni di fronte all'opinione generale, e non sempre i progetti che si presentano alla Camera, secondo un primitivo pensiero informatore, possono, attraverso alle discussioni, mantenersi identici sino all'ultimo.

Ora quando è sorto, la prima volta, il pensiero di aumentare la competenza del conciliatore, non proponeva che la competenza di lire 60. La seconda volta quando si opinò di giungere alle lire 100, è incominciata a nascere la diffidenza di molti sulla capacità del giudice conciliatore di poter pronunziare sulle liti fino al valore di 100 lire con completa cognizione di causa, od almeno con quella lieve tintura delle regole del dritto, che potesse rendere tranquilli i litiganti.

Perchè noi volevamo rendere questo servizio al paese, specialmente dopo l'abolizione di molte preture, abbiamo cercato quali potessero essere i temperamenti per acquietare i dubbi di molte coscienze intorno alla attitudine di questo magistrato popolare, di pronunziare sopra liti fino al valore di 100 lire.

I temperamenti furono di doppio ordine; il primo consistette nel rendere assai più rigorose le condizioni della eleggibilità; ed il guardasigilli antecessore dell'onorevole Bonacci presentò le condizioni di eleggibilità, racchiuse in svariate categorie, come si leggono nell'articolo 3 del disegno di legge.

Ma anche questo temperamento aveva il suo lato debole; e fu messo in luce, che, per lo meno, in 3 o 4 mila Comuni minimi del Regno sarebbe stato possibile il non trovare conciliatori che fossero rivestiti delle qualità volute da una delle categorie dell'articolo 3 del disegno di legge, ed allora fu pensato ad

altri sub-temperamenti da introdursi nell'articolo 3 e furono due.

Con uno fu detto: quando in un Comune la lista degli eleggibili, aventi una o più qualità volute dalle categorie dell'articolo terzo, non arriverà al numero di 10, allora il primo presidente della Corte d'appello, che è colui che deve nominare il conciliatore, inteso il parere del procuratore generale, potrà scegliere il conciliatore nel Consiglio comunale; e quindi fu stabilito, in linea di eccezione, che la qualità di consigliere comunale potesse infondere la capacità alla nomina di conciliatore; e vi fu l'altro temperamento stabilito dall'articolo 8 della legge nel quale fu detto che quando per qualsiasi ragione mancasse il conciliatore in un Comune, perchè il primo presidente della Corte di appello non aveva trovato alcuno capace a norma delle qualità prescritte dall'articolo 3, e non aveva creduto prudente scegliere per conciliatore un consigliere comunale, allora il detto primo presidente col parere del procuratore generale potrebbe delegare il conciliatore o il vice-conciliatore di un Comune vicino a trasferirsi nel Comune dove mancava il conciliatore per rendervi giustizia.

Ed ecco come mano mano trovando i temperamenti e correggendo, si è venuti a stabilire con una sufficiente probabilità che questa giustizia fino a 100 lire possa essere affidata a persone di sufficiente capacità. La coscienza dei più timorosi rimase così tranquilla, e la legge fu votata.

L'altra difficoltà (poichè due ce ne ha fatte l'onorevole Pellegrini) versa intorno all'appellabilità delle sentenze dei conciliatori.

Egli dice: voi avete reso appellabile la sentenza. Per effetto dell'appellabilità, voi obbligate il conciliatore a redigere il verbale per l'istruttoria di queste cause, altrimenti l'appello sarebbe impossibile e quindi obbligherete i conciliatori ad un lavoro enorme. È una esagerazione, onorevole Pellegrini. Le cause (bisogna guardare l'assieme) dei conciliatori oggi sorpassano appena le 40,000 e i conciliatori sono 8,000. Può vedere dunque che la media delle cause è di 5 in un anno per ciascun conciliatore.

È vero che v'è la sperequazione: che vi hanno Comuni grossi, le grosse città, ed in queste si agglomerano molte cause. Ma prego di riflettere che a questa sperequazione degli affari si unisce il rimedio naturale della spe-

requazione della capacità; e se le cause sono in maggior numero nei grandi centri, quivi troverete sempre dei laureati in giurisprudenza che fanno da conciliatori. Quindi si può, anche da questo punto di vista, essere pienamente tranquilli.

Queste sole sono le difficoltà che contro il disegno di legge ha mosso l'onorevole Pellegrini; ed anche quando avessero una consistenza maggiore di quella che hanno, io ripeterei sempre: l'ottimo è nemico del bene.

Adesso abbiamo questa legge, applichiamola, lasciando che l'esperienza metta in luce le mende che la pratica potrà in essa scoprire, se se ne scopriranno, noi, corpo legislativo, o per iniziativa parlamentare o per la iniziativa del Governo, saremo sempre al caso di correggerle.

Per queste ragioni io credo che sia completamente intempestiva la proposta dell'onorevole Pellegrini, e prego la Camera di respingerla e di votare la legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. La proposta di legge per l'allargamento della competenza dei conciliatori non è mia, ma del mio predecessore. Quindi, fino ad un certo punto avrei potuto e potrei disinteressarmi della questione.

Ma io ho trovato questo disegno di legge approvato dalla Camera, e quindi dal Senato con alcune modificazioni; e l'ho nuovamente presentato alla Camera chiedendo che l'approvasse, accettando le modificazioni che vi ha introdotte il Senato; e in questa domanda persisto e spero che la Camera non voglia approvare la sospensiva proposta dal mio amico Pellegrini, ov'egli la mantenga.

E dirò brevemente le ragioni che hanno ispirato la mia condotta e che m'inducono a chiedere alla Camera di volere approvare questo disegno di legge.

Critiche se ne possono fare a questo come a qualunque altro disegno di legge; e ne ha fatte alcune l'onorevole Pellegrini in ordine alle condizioni di eleggibilità ed al procedimento per la nomina dei conciliatori, in ordine all'appellabilità delle sentenze dei conciliatori.

Se io avessi dovuto proporre una legge per l'allargamento della competenza dei conciliatori, forse non l'avrei formulata così come è stata concepita dall'onorevole mio preces-

sore, e come è stata approvata dalla Camera e dal Senato.

Ma io ho creduto di accettare questa legge perchè essa ha un grandissimo pregio agli occhi miei; quello, cioè, di avvicinare il giudice ai litiganti, specialmente per le piccole cause.

Io non ripeterò ciò che fu detto nell'ampia discussione che di questa legge fu già fatta in quest'Aula. L'onorevole Imbriani l'ha chiamata una legge democratica; ed io credo veramente che democratica essa sia, perchè provvede ad un grande bisogno delle classi popolari, rendendo la giustizia accessibile alla povera gente.

L'opportunità di questa legge pare a me anche più evidente dopo la legge del 30 marzo 1890 per l'abolizione delle preture.

Se nella discussione di quella legge un argomento degli oppositori fece qualche impressione sull'animo mio, esso fu quello fondato sulla osservazione che con l'abolizione delle preture si rendeva l'amministrazione della giustizia più difficile e più dispendiosa per i piccoli litiganti.

Dai fautori della legge si rispose che a questo inconveniente si sarebbe provveduto con l'ampliamento della competenza dei conciliatori.

È chiaro pertanto che la presente legge è una legittima e necessaria conseguenza di quella per effetto della quale furono abolite 270 preture.

Ecco perchè, posto nell'alternativa di abbandonare questa legge per prepararne un'altra ordinata al medesimo fine, o di adottar questa approfittando del lavoro compiuto dalla Camera e dal Senato, mi sono appigliato a quest'ultimo partito, rinunciando al meglio che forse mi sarei lusingato di poter fare per assicurare il bene che trovava già fatto.

Sono queste le ragioni che mi hanno indotto a presentare la legge, e che m'inducono a pregare la Camera di volerla approvare senza modificazioni.

Presidente. Onorevole Pellegrini non insiste?

Pellegrini. Insisto.

Presidente. Allora metterò a partito la sua proposta.

Pellegrini. Mi permetta una parola.

Il dire che questa legge ritorna dal Senato, non vincola minimamente la discussione che ne può fare la Camera. Su questo siamo

d'accordo. In ogni caso basterebbe la sola modificazione fatta dal Senato per dimostrare l'intempestività di discuterla adesso, perchè nel disegno di legge approvato dalla Camera, era stabilita la formazione delle liste in gennaio, e adesso invece si ordina la formazione delle liste in agosto. In questi momenti, questo fatto diventa un turbamento ed un gravissimo incomodo per i Comuni.

Per far passare un disegno di legge, che sarà dannosissimo all'amministrazione della giustizia ed ai contendenti, voi non invocate che un solo argomento, cioè l'allargamento della competenza e l'avvicinamento del giudice alla parte.

Se fosse questa la vera idea, basterebbe stralciare gli articoli 10 e 11 del disegno di legge, e abbandonare tutti gli altri articoli del disegno. Ma il vero intendimento del progetto è di togliere tutta l'autorità ai magistrati elettivi, per portarla in un altro ordine di magistrati. Avete paura dell'elemento popolare, e vi sostituite un altro elemento.

Quindi, ripeto, per l'allargamento della competenza basterebbe votare gli articoli 10 e 11. È per ciò che io persisto nella sospensiva, colla coscienza che se la legge viene ora rimandata a novembre, si farebbe una buonissima legge, perchè io nel concetto fondamentale sono favorevole alla riforma ma attuata in modo diverso e con intendimenti opposti.

Presidente. L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare contro la sospensiva.

Imbriani. L'argomento, che ha messo innanzi il deputato Pellegrini, non mi pare che sia esattamente applicabile. Per esempio, applichiamo al sindaco elettivo: noi avremmo dovuto rifiutare il sindaco elettivo per quei Comuni che l'hanno, perchè nel nostro principio è che debba essere applicato a tutti.

Ma, se domani si allarga l'applicazione del sindaco elettivo soltanto ai capiluoghi di mandamento, noi l'accetteremo perchè è sempre un passo innanzi.

Qui si tratta di leggi organiche, onorevole Pellegrini? Sono anch'io per il conciliatore, che emani dall'elemento elettivo, ma intanto allarghiamo la competenza.

Noi in questo modo facciamo ogni giorno un passo innanzi. Per ora provvediamo ad un bisogno sentito dalle classi povere, dalle classi misere, le quali ora debbono spendere e rovinarsi per competere sopra poche lire.

Se non apprezzate questo vantaggio, voi non sentite l'immenso vantaggio della fiscalità troncata a beneficio del povero. Dunque, non ci parlate adesso del principio di elettività, giacchè lo sentiamo noi come potete sentirlo voi, anzi più in là, forse. Ma non respingiamo intanto i vantaggi veri e reali soltanto perchè ci vengono da una fonte, piuttostochè da un'altra. Accogliamo, prendiamo il bene, dovunque esso venga, ed applichiamolo.

Si potrà modificare la legge andando innanzi, ma rinunciare intanto al bene che ce ne viene immediatamente sarebbe un atto poco decoroso, e sarebbe un atto dannosissimo al paese ed alle classi povere.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

Chimirri. Rendo grazie all'onorevole guardasigilli d'aver voluto portare l'appoggio della sua autorità in favore di questo disegno di legge, il quale io non credeva che potesse incontrare le obiezioni, che furono mosse dall'onorevole Pellegrini.

È, questa relativa ai conciliatori, una riforma la quale venne da lungo tempo invocata, la quale, non solo giova alla buona amministrazione della giustizia, ma è una riforma organica; avvegnachè, non solo accosta i magistrati ai litiganti, ma procura alla povera gente la giustizia a buon mercato.

È una legge, la quale supplisce in qualche maniera ad alcuni difetti, che si dovettero deplorare nell'applicazione della legge sulle preture. Il favore con cui fu accolta dal paese e dai due rami del Parlamento mi dà a sperare che questa Camera, in questo momento, vorrà almeno soddisfare ad un antico desiderio del paese e vorrà approvare una riforma tanto desiderata.

Presidente. Pongo a partito la proposta sospensiva messa innanzi dall'onorevole Pellegrini.

Voci. No! no!

Pellegrini. Vogliono che la ritiri; ed io la ritiro.

Presidente. Sta bene, Ella non insiste.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Grippo.

Grippo. Ho chiesto di parlare non per entrare nel merito della discussione; quello che è stato detto è già abbastanza, ma solamente per rivolgere due preghiere e all'onorevole guardasigilli.

Anzitutto non bisogna dimenticare che questo disegno di legge è nato come conseguenza della legge sui *probi viri*, per i quali la competenza fu allargata fino a 100 lire, diguisachè io ebbi l'onore, quando si discusse quella legge, di apporre la mia firma all'ordine del giorno col quale si fecero delle eccitazioni all'illustre guardasigilli del tempo, perchè avesse presentato un disegno di legge per mettere in armonia la competenza dei conciliatori con quella della giuria per le controversie fra padroni ed operai, diguisachè non solo c'è stata una necessità pratica di coordinare questa legge colla soppressione delle preture, ma c'è stata anche la necessità di coordinare la competenza dei *probi viri* con quella dei conciliatori.

Poichè siamo a parlare di questi, io rivolgo una domanda all'onorevole guardasigilli e lo prego di volermi dire se egli crede o no di portare anche più oltre il concetto suo su questo terreno delle riforme; perchè (mi permettano i miei colleghi una parentesi) queste riforme organiche mi sembrano l'araba fenice, che si debbano fare tutti lo dicono, ma poi non vi si arriva mai.

Ora io domando, se, come conseguenza logica dell'allargamento della competenza dei conciliatori, l'onorevole ministro abbia intenzione di studiare e proporre un disegno di legge per l'allargamento della competenza anche dei pretori.

Noi stabiliamo oggi con questo disegno di legge, che mi auguro sia approvato, che la competenza dei conciliatori da 30 lire passerà a 100. È una riforma essenzialmente democratica non solo, ma che provvede alle condizioni delle classi povere, che non possono litigare se non con gravi sacrifici.

Ora io dico, se pei pretori la competenza da 1,500 lire fosse elevata a 3,000, non sarebbe il caso di fare un altro passo in una via la quale potrebbe essere proficua sotto un doppio aspetto? Avremmo una sperequazione per quello che riguarda l'aggravio degli affari nei tribunali o nelle Corti d'appello, avremmo la facilitazione di quelle tali riforme organiche, che si annunziano sempre e che non si fanno mai, massime per quanto riguarda la questione finanziaria, ed avremmo dall'altra parte, quel che si desidera: cioè, l'avvicinamento della giustizia e la economia maggiore per le classi povere.

Quindi, pregherei l'onorevole guardasigilli

di dichiararmi se nel suo concetto non ci sia che si debba coordinare questa riforma alla riforma della competenza dei pretori e a tutte le riforme ulteriori, che si possono fare, avviandosi su questa via.

Rivolgo un'altra preghiera. Nel disegno di legge trovo accennato che, per quel che riguarda l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, si debba ricorrere alle Commissioni presso i tribunali. Questo mi par grave. Non è il momento certo di proporre e di attuare una riforma di questo genere; ma mi par molto grave e (dirò una parola forse un po' dura) illusorio il pretendere che chi deve litigare innanzi al conciliatore, vada fino alla sede del tribunale, a domandare il gratuito patrocinio. Naturalmente, costui si stancherà per modo, che non ne farà più nulla.

Quindi, pregherei il guardasigilli di darmi una risposta anche su questa parte: di dirmi se egli non crede che tutta la materia del gratuito patrocinio debba essere coordinata anche a questa riforma della competenza dei conciliatori e dei pretori.

Ed io sarò lietissimo di dare il mio voto a questa legge, come lietissimo apposi la mia firma all'ordine del giorno, che ne provocò la presentazione. Specialmente se le parole del guardasigilli mi potranno persuadere che non si tratta ora di por mano a piccole riforme fatte a mosaico, a spizzico, ma che questa legge sarà il principio di una riforma (*Conversazioni al banco della Commissione*) organica di tutto il nostro sistema giudiziario.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vischi.

Vischi. La discussione avvenuta sulla proposta sospensiva fatta dall'onorevole Pellegrini, mi dispensa dal dire alcune cose, che avevo in animo di dire, poichè su di esse già si sono pronunciati il ministro ed il relatore, ed io non farei che provocare una identica risposta. Mi limito quindi a dichiarare che, come già dissi quando questa legge fu discussa la prima volta in questa Camera, darò ad essa il mio voto favorevole. Non già che io ne sia entusiasta; non già che io, come ha detto il mio amico Imbriani, possa ritenere che questa legge raggiunga i desiderati della democrazia. Niente di tutto questo; ma certamente questa legge segna un notevole passo innanzi, e tanto basta perchè le dia il mio voto.

A ragione il mio amico Grippo domanda che sia pure aumentata la competenza dei

pretori. Di questa questione ci occupammo lungamente quando discutemmo la prima volta di questa legge. La Camera votò allora in proposito un ordine del giorno della Commissione. Anzi ricordo che in quella occasione mi permisi di presentare un ordine del giorno più esplicito, che riguardava anche le modalità dell'applicazione di questo principio. Ma il mio amico onorevole Della Rocca, che parlava in nome del guardasigilli, e l'onorevole Tajani mi persuasero che non era quello il momento opportuno per trattare serenamente di tutta la questione. E così la necessità di estendere la giurisdizione fu affermata; ma la questione rimase intatta, e tale rimarrà finchè il Ministero o l'iniziativa parlamentare non inciteranno la Camera a risolverla.

Poichè ho facoltà di parlare farò ancora una raccomandazione all'onorevole guardasigilli; e mi auguro che egli vorrà darmi buone assicurazioni. L'articolo 21 dà facoltà al Governo di emanare per Decreto Reale tutti i provvedimenti necessari alla esecuzione ed al coordinamento della presente legge. Ora io richiamo particolarmente l'attenzione dell'onorevole ministro sulla necessità, che mi pare imprescindibile, di modificare l'attuale sistema di cancelleria e quello degli uscieri presso i conciliatori.

Attualmente le funzioni di cancelliere sono esercitate dai segretari e dai vice-segretari comunali. Ma credete voi che costoro, i quali non hanno fatto nessuno studio opportuno, potranno servire a tutta questa bisogna? (*Interruzioni dell'onorevole Andolfato*).

Comprendo bene che non si potrà creare uno speciale ufficio di cancelleria, e così rispondo al mio amico Andolfato; ma tuttavia credo che qualche cosa debba farsi per meglio garantire questa parte, ora anche più importante, dell'amministrazione della giustizia.

Come uscieri presso i conciliatori, oggi sono adibiti i messi comunali; ma credete voi che costoro, i quali non sanno molto di più di quanto richiede il famoso articolo 100 della legge elettorale politica, potranno egualmente adempiere bene il loro ufficio, ora che questo ramo della giustizia è tanto allargato per materia e valore, e sapranno fare atti di non poco rilievo? Ne ho i miei dubbi.

Ad ogni modo non intendo avere sin d'ora dall'onorevole guardasigilli risposte categoriche; mi accontenterò se egli vorrà dichiararmi che, quando dovrà servirsi delle facoltà di

cui all'articolo 21 della legge, terrò presenti queste mie raccomandazioni.

Voci. Ai voti, ai voti!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. Darò una breve risposta all'onorevole Grippo ed all'onorevole Vischi che mi hanno rivolte osservazioni e raccomandazioni speciali.

L'onorevole Grippo mi ha domandato in sostanza se questa legge sia l'ultima parola, ovvero il principio di altre riforme giudiziarie, e se io abbia intenzione di proporre l'allargamento della competenza dei pretori. L'onorevole Grippo intenderà facilmente che io non posso in questo momento prendere un impegno formale circa l'allargamento della competenza dei pretori; argomento che non può scindersi da altre riforme degli ordini giudiziari. Posso bensì assicurare l'onorevole Grippo che se ho accettato l'alto ufficio che mi è stato affidato, l'ho accettato col fermo proposito di occuparmi con tutte le mie forze di questo grande subietto delle riforme giudiziarie; (*Bravo!*) che in quest'opera io mi varrò dei copiosi e pregevoli studi che ho trovato nel Ministero di grazia e giustizia preparati da'miei predecessori, e ai quali io non dovrò aggiungere che il criterio della scelta, e la ferma volontà di riuscire nello intento.

Se rimarrò a questo posto, consacrerò tutto me stesso a questa impresa, e sulle proposte di riforme che avrò l'onore di presentare alla Camera, o vivrò o cadrò. Di ciò può essere certo l'onorevole Grippo.

Egli mi ha domandato ancora quali sieno le mie idee circa il gratuito patrocinio.

È questa appunto una delle materie sulle quali io intendo di portare tutta la mia attenzione. Conosco i lamenti che si fanno sull'andamento e sui risultati pratici dell'istituto del gratuito patrocinio; e mi basta ricordare ciò che ne dicono i discorsi annuali dei procuratori generali e dei procuratori del Re, e le diligenti relazioni della Commissione di statistica presso il Ministero di grazia e giustizia.

Una riforma dell'ordinamento del gratuito patrocinio io la considero come parte integrante di quello che si chiama la legislazione sociale, perchè tra le cose più necessarie ai poveri è la difesa gratuita dei loro diritti.

Intorno a questo argomento dunque io por-

terò tutta la mia attenzione e presenterò a suo tempo alla Camera quei provvedimenti che crederò opportuni.

L'onorevole Vischi, a proposito dell'articolo 21 di questa legge, che conferisce al Governo del Re la facoltà di fare i provvedimenti necessari alla esecuzione ed al coordinamento delle disposizioni della medesima legge, ha voluto richiamare la mia attenzione sulla materia dei cancellieri e degli uscieri degli uffici di conciliazione. Non dubiti, l'onorevole Vischi, che nei provvedimenti autorizzati dall'articolo 21 della legge, io terrò conto, per quanto mi sarà possibile, di tutte le sue osservazioni e di tutte le sue raccomandazioni.

Grippo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Grippo. Ho domandato di parlare solamente per dichiarare all'onorevole ministro guardasigilli che prendo atto delle sue cortesi assicurazioni. Ho tanta fiducia nella sua operosità, che mi auguro di veder presto attuate quelle riforme, delle quali egli ha ora parlato, manifestando concetti nei quali convergo perfettamente.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, passeremo alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli):

« Art. 1. In ogni Comune vi ha un conciliatore.

« Nei Comuni divisi in mandamenti, vi sarà un conciliatore per ciascun mandamento.

« Nei Comuni divisi in borgate o frazioni o in quartieri, a norma degli articoli 135 e 136 della legge comunale e provinciale, potranno essere stabiliti per Decreto Reale uffici distinti di conciliazione.

« A ciascun ufficio di conciliazione è di regola addetto un vice-conciliatore; e possono esservi addetti più vice-conciliatori ove il bisogno lo esiga. »

« Art. 2. I conciliatori e vice-conciliatori, in virtù di regia delegazione, sono nominati, sospesi, dispensati o revocati con Decreto del primo presidente della Corte d'appello del distretto su parere del procuratore generale.

« I conciliatori o vice-conciliatori durano in ufficio tre anni e possono essere confermati.

« La sospensione, la revoca e la dispensa hanno luogo nei casi previsti dagli arti-

coli 203, 204 e 205 del Regio Decreto 6 dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario. »

« Art. 3. Sono eleggibili all'ufficio di conciliatori e vice-conciliatori tutti i cittadini maggiori degli anni venticinque, purchè dimorino nel Comune e siano compresi nelle seguenti categorie:

a) I senatori del Regno ed ex-deputati al Parlamento;

b) I laureati nelle Università e negli Istituti superiori del Regno, gli avvocati, i procuratori, i notai, i farmacisti e licenziati dai licei e dagli istituti tecnici, e coloro che ottennero la patente per l'insegnamento elementare di grado superiore;

c) Coloro che sono stati magistrati, cancellieri, vice-cancellieri e segretari di uffici del pubblico ministero, impiegati civili, ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, professori di licei, istituti tecnici, ginnasi, scuole tecniche, scuole normali;

d) I consiglieri provinciali e i membri elettivi della Giunta amministrativa;

e) Coloro che sono stati sindaci, consiglieri provinciali, membri della Giunta amministrativa o segretari comunali;

f) Gli elettori amministrativi, che pagano annualmente lire cento d'imposte.

« A tale scopo nel mese di agosto di ogni anno, la Giunta comunale formerà una lista degli eleggibili, che pubblicherà nell'albo pretorio e vi resterà affissa sino al 10 settembre.

« I reclami, tanto per omissioni, quanto per nuove iscrizioni nella detta lista, potranno prodursi avanti al Consiglio comunale, nel termine di 10 giorni e cioè sino al 20 settembre.

« Le deliberazioni del Consiglio comunale saranno emesse non oltre il 30 settembre, e la lista emendata verrà nuovamente affissa all'albo pretorio sino al 10 ottobre.

« Contro le deliberazioni del Consiglio comunale, per le sole questioni di eleggibilità, è ammesso il ricorso alla Corte di appello, nel termine di dieci o di quindici giorni, da decorrere dal giorno 11 ottobre, giusta i casi previsti dall'articolo 52 della legge comunale e provinciale ed osservate altresì le norme dettate dagli articoli 53, 54, 55, 56 della stessa legge.

« Divenuta esecutiva la lista ed in ogni caso non oltre il 20 novembre, essa sarà inviata al procuratore generale ed al primo presidente della Corte di appello.

« La detta lista non potrà essere modificata che in forza dell'annua revisione. »

« Art. 4. Quando dalla lista risulti che in un Comune non vi sieno almeno dieci cittadini appartenenti ad una delle categorie stabilite dall'articolo terzo della presente legge, la scelta del primo presidente, sul parere del procuratore generale potrà farsi anche tra i consiglieri comunali e fra gli ex-conciliatori che abbiano avuta una o più conferme nell'ufficio. »

« Art. 5. Non sono eleggibili all'ufficio di conciliatore o vice-conciliatore:

1° gli ufficiali, impiegati ed agenti di pubblica sicurezza;

2° gli esattori delle imposte;

3° i funzionari dell'ordine giudiziario;

4° gli alunni di cancelleria e gli uscieri;

5° tutti coloro che sono dichiarati esclusi dall'ufficio di giurato od incapaci dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 8 giugno 1874, numero 1937, colle modificazioni nei primi due articoli introdotte dall'art. 32 del R. Decreto 1° dicembre 1889, n. 6509. »

« Art. 6. Sono dichiarati decaduti dall'ufficio i conciliatori e vice-conciliatori, allorchè, durante le loro funzioni, si verifica uno degli impedimenti contemplati nell'articolo precedente. »

« Art. 7. L'avvocato ed il procuratore esercente rivestiti della qualità di conciliatore o vice-conciliatore, non potranno prestare assistenza alle parti o rappresentarli davanti all'ufficio di conciliazione del quale sono titolari. »

« Art. 8. Quando per qualsiasi cagione, manchino o siano impediti il conciliatore e il vice-conciliatore di uno degli uffici di conciliazione esistenti in un Comune, potrà con decreto del primo presidente, su parere del procuratore generale, essere incaricato temporaneamente di esercitarne ivi le funzioni il conciliatore o il vice-conciliatore di un altro ufficio dello stesso Comune.

« Se la mancanza o l'impedimento avvenga in un Comune avente un solo ufficio di conciliazione, potrà, negli stessi modi essere designato per la supplenza il conciliatore o vice-conciliatore del Comune più vicino; nel qual caso questi avrà diritto ad una indennità da determinarsi nel regolamento ed a carico del Comune ove si reca. »

« Art. 9. In ogni controversia il conciliatore dovrà innanzi tutto procurare la conci-

liazione delle parti, facendone menzione nel verbale di udienza.

« Nelle cause inferiori alle lire cinquanta, in mancanza del verbale, ne farà cenno nella sentenza. »

« Art. 10. Sono di competenza dei conciliatori:

1° tutte le azioni personali e civili e commerciali relative ai beni mobili, il valore delle quali non ecceda le lire cento;

2° le azioni relative alle locazioni di beni immobili, nel limite di lire cento, e quella di sfratto se la pigione od il fitto per la rimanente durata della locazione non ecceda il detto valore;

3° le azioni per guasti e danni dati ai fondi urbani o rustici, alle siepi, chiudende, alle piante ed ai frutti, purchè non implicino questioni di proprietà o di possesso, e la domanda di rifacimento non ecceda le lire cento. »

« Art. 11. Per fissare la competenza saranno osservate, per quanto siano applicabili, le regole, stabilite negli articoli 72, 73, 74 e 80 del Codice di procedura civile.

« Quando il valore della causa non è determinato dalla domanda, l'attore ha sempre il diritto di dichiarare, al fine di conservare la competenza del conciliatore, che in ogni caso s'intenderà circoscritta la sua dimanda infra i limiti delle lire cento. »

« Art. 12. Quando l'oggetto della conciliazione non ecceda il valore di lire cento, i verbali di conciliazione sono esecutivi contro le parti.

« Se l'oggetto della conciliazione ecceda il valore di lire cento, od il valore sia indeterminato, l'atto di conciliazione ha soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio. »

« Art. 13. Per la esecuzione delle sentenze dei conciliatori e dei verbali di conciliazione di cui nel primo comma del precedente articolo saranno osservate le forme stabilite dalla legge per il procedimento di esecuzione mobiliare, e le attribuzioni del cancelliere e dell'uscieri giudiziario saranno esercitate rispettivamente dal cancelliere addetto all'ufficio di conciliazione, a norma dell'art. 32 della legge di ordinamento giudiziario e dall'uscieri che sarà addetto allo stesso ufficio, previa autorizzazione in ogni caso del procuratore del Re, ai sensi e giusta le disposizioni degli articoli 173 e 186 della legge medesima.

« Le controversie sull'esecuzione delle dette sentenze e verbali, sono decise dal conciliatore nella cui giurisdizione si fa l'esecuzione, nei limiti della propria competenza, e le attribuzioni del pretore nel procedimento di esecuzione mobiliare saranno parimenti esercitate dal detto conciliatore.

« Nulla è innovato all'art. 655 del Codice di procedura civile. »

« Art. 14. Nei Comuni che non sono sede di pretura le attribuzioni assegnate al pretore negli articoli 78 e 80 del Codice civile, potranno essere esercitate, per delegazione del pretore, dal conciliatore.

« Il pretore potrà altresì nei suddetti Comuni delegare al conciliatore la convocazione dei consigli di famiglia e di tutela nei casi previsti dal Codice medesimo. »

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Jannuzzi.

Jannuzzi. Egregi colleghi, questo articolo dà luogo ad un dubbio. La delegazione, che il pretore può dare al conciliatore, dovrà essa impartirsi caso per caso, oppure potrà esser data per tutta la durata delle funzioni del conciliatore, ovvero anche potrà durare uno, due, tre, quattro mesi?

Se la delegazione si dovesse dare caso per caso non raggiungeremmo lo scopo, che ci prefiggiamo, della economia della spesa e della facilità della giustizia. E, a dir vero, il tempo e la spesa, che s'impiegherebbero nell'ottenere dal pretore la delegazione, equivarrebbero quasi alla spesa ed al tempo, che ci vorrebbero per compilare l'atto notorio innanzi al pretore.

Non voglio proporre un emendamento, per non ritardare l'applicazione della legge; domando semplicemente una dichiarazione del ministro e della Commissione, interpretativa di questa disposizione, nel senso che la delegazione da concedersi dai pretori ai conciliatori non debba esser data caso per caso, ma abbia la durata di un tempo determinato. Quando la Camera voti l'articolo in seguito di questa dichiarazione, la medesima costituirà un grave argomento per farlo interpretare dai magistrati nel senso da me desiderato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Tajani, relatore. Spero che l'onorevole guardasigilli vorrà convenire colla Commissione che, dovendosi portare delle modificazioni al

regolamento giudiziario per questa parte relativa all'articolo 14, sarà nel regolamento medesimo dichiarato che la delegazione, generale o speciale, sarà abbandonata alla prudenza del pretore, il quale si regolerà a seconda della maggiore o minore fiducia, che potrà ispirargli la persona del conciliatore.

Vischi. Chiedo di parlare

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. Confermo pienamente la dichiarazione fatta dall'onorevole relatore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vischi.

Vischi. Faccio osservare all'onorevole ministro ed all'onorevole relatore che questo principio potrebbe essere molto pericoloso, perchè potremmo avere, in taluni casi, il magistrato scelto per quella determinata causa. *(Interruzioni).*

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. Ma no; Ella s'inganna!

Vischi. È bene che io esprima il mio dubbio, perchè voi possiate rispondermi. Si scemerà in tal modo la fiducia, che i contendenti debbono avere nel conciliatore. E badate che si tratta di un magistrato, il quale non è circondato di tutta quella presunzione d'indipendenza, dalla quale sono circondati gli altri magistrati. Or quando voi sceglierete il giudice caso per caso, per giudicare di quella determinata causa, metterete i contendenti nel sospetto che sia stato scelto il giudice appositamente per quella causa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Tajani, relatore. Gli atti, dei quali parlano gli articoli 78 e 80 del Codice civile, sono atti, nei quali il magistrato è meramente passivo; egli non deve se non che ricevere le dichiarazioni dei testimoni; si tratta di atti di notorietà e simili. Quindi, una volta chiariti quali siano gli atti, ai quali si riferiscono gli articoli 78 e 80 del Codice civile, tutti i dubbi sollevati dall'onorevole Vischi non hanno più ragion d'essere.

Vischi. Prendo atto di questa risposta, e me ne dichiaro soddisfatto.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 14. *(È approvato).*

Sono pure approvati senza discussione gli articoli seguenti:

« Art. 15. Sono escluse dalla competenza dei conciliatori le controversie dalla legge assegnate alla Giuria nei luoghi ove saranno istituiti Collegi di *probi-viri*.

« Sono parimenti escluse le controversie sulle imposte dirette od indirette, e sulle tasse, sia dello Stato, che dei Comuni e delle Provincie e delle Camere di commercio. »

« Art. 16. Le sentenze dei conciliatori pronunciate nei giudizi in contraddittorio e le contumaciali non opponibili sopra domanda il cui valore non ecceda le cinquanta lire, sono esecutive due giorni dopo la loro notificazione, salvo il disposto dell'articolo 459 del Codice di procedura civile. »

« Art. 17. Le sentenze dei conciliatori relative a controversie che eccedano le lire cinquanta, sono appellabili innanzi al pretore del mandamento nel termine di dieci giorni dalla loro notificazione.

« L'appello sarà proposto con le forme indicate nei capoversi 1, 2, 3 e 4 del detto articolo 459.

« Se il conciliatore ha ordinata l'esecuzione provvisoria della suddetta sentenza, può il pretore, su semplice reclamo della parte appellante, ordinare con suo decreto la sospensione dell'esecuzione. »

« Art. 18. Nelle cause di valore superiore alle lire cinquanta sarà sempre redatto il processo verbale della istruzione.

« Gli originali e le copie delle sentenze, i verbali di udienza, i decreti e tutti gli atti di qualsiasi natura sono scritti su carta da una lira.

« Resta però ferma la citazione per biglietto giusta l'articolo 133 del Codice di procedura civile.

« Per le cause di valore inferiore alle lire cinquanta, nulla è innovato all'articolo 455 del Codice suddetto. »

Su questo articolo 18 è stato presentato il seguente emendamento:

« 1° mantenere il primo comma com'è nel progetto;

« 2° modificare il secondo comma nel modo seguente:

« Gli originali e le copie delle sentenze, i verbali d'udienza, i decreti, e tutti gli atti di qualsiasi natura *nelle cause di valore supe-*

riore alle lire cinquanta sono scritti su carta da una lira.

« Il resto dell'articolo come nel progetto.

« Calvi, Capoduro, Galimberti, Delvecchio, Palberti, Borgatta, Luporini, Rava, Poggi, Zanolini.

L'onorevole Calvi ha facoltà di parlare.

Calvi. Ho domandato di parlare perchè mi pare che l'articolo, così com'è concepito, anzichè rendere più facile la giustizia alla classe povera e meno abbiente, la renda più difficile e più costosa. Non vi ha dubbio che le liti, che possono insorgere fra i meno provvisti di beni di fortuna, sono di piccolissima entità, il più delle volte non eccedendo l'attuale competenza del giudice conciliatore.

Sempre di fronte alla legislazione vigente, in tali cause, e cioè nelle questioni, che dovrà giudicare il conciliatore, tutti gli atti, che sono contemplati dagli articoli 451, 452, 453 e 454 del Codice di procedura civile, come pure le sentenze tanto per originale come per copia, vengono scritte e redatte dai conciliatori in carta da bollo da 10 centesimi.

Invece colla disposizione sanzionata dal Senato veniamo a questa conseguenza: che tutti gli atti contemplati dagli articoli suindicati, e le sentenze per originale e per copia, anche nelle cause inferiori a lire 50 dovranno essere scritte su carta da bollo da lire 1,20.

Questo pare a me che contraddica ad uno dei precipui scopi della legge proclamato più volte ed anche stamane in quest'Aula, e cioè che con l'adozione del disegno di legge in discussione la giustizia per i poveri nelle piccole cause sia resa meno costosa.

Gli è perciò che, a togliere di mezzo tale incongruenza, che certo non era nell'animo nè della nostra Commissione, nè dell'onorevole ministro, credetti opportuno di presentare insieme con altri dieci colleghi un emendamento, che tende a far dichiarare legislativamente che la carta da bollo da lire 1,20 solo occorre nei giudizi conciliatorii per le cause il cui valore superi le lire 50; perchè, se non si vuol rendere impossibile la giustizia al povero, specialmente nelle piccole cause, bisogna non aumentare il costo della carta da bollo, ma piuttosto diminuirlo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Tajani, relatore. Credo che l'onorevole Calvi sia caduto in un grande equivoco. Secondo

l'articolo 18 tutte le cause per un valore fino a 50 lire si fanno colla carta bollata di 10 centesimi, mentre una volta si facevano colla carta di 10 centesimi solo le cause fino a lire 30. Per le cause di valore superiore a lire 50 viene poi stabilito il bollo di una lira, mentre finora era di due lire.

Calvi. Ma non è così!

Tajani, relatore. Come no? La legge è chiara. Leggo l'articolo:

« Nelle cause di valore superiore alle lire cinquanta sarà sempre redatto il processo verbale della istruzione.

« Gli originali e le copie delle sentenze, i verbali di udienza, i decreti e tutti gli atti di qualsiasi natura sono scritti su carta da una lira.

« Resta però ferma la citazione per biglietto giusta l'articolo 133 del Codice di procedura civile.

« Per le cause di valore inferiore alle lire cinquanta, nulla è innovato all'articolo 455 del Codice suddetto. »

Mi pare che non sia possibile equivoco di sorta.

Presidente. Onorevole Calvi?

Calvi. Le ragioni addotte dall'onorevole relatore non solo non mi convincono, ma dimostrano la necessità del nostro emendamento.

La prima parte dell'articolo 18 non fa che rendere obbligatorio il processo verbale di istruzione e gli altri processi verbali nelle cause, il cui valore eccede le lire 50, mentre per la disposizione contenuta nell'articolo 455 del Codice di procedura civile, nelle cause conciliatorie non si facevano nè occorrevano.

Non è vero che il richiamo, che si fa nell'ultimo comma dell'articolo 18 all'articolo 455 del Codice di procedura civile renda inutile l'emendamento nostro.

L'articolo 455 è concepito così:

« Non si fa alcun atto o processo verbale dell'istruzione, eccettuati i casi indicati negli articoli precedenti. »

Quindi il richiamo dell'articolo 455 del Codice di procedura civile, che è mantenuto per le cause di valore inferiore alle lire 50, se varrà a conservare l'uso della carta da bollo da 0.10 in tali cause, certo non varrà ad impedire l'applicazione e la necessità della carta bollata da una lira per tutti gli altri atti e sentenze, se non si adotta l'emendamento nostro. L'articolo 455 del Codice di procedura

civile infatti fa eccezione pei casi indicati nei precedenti articoli.

Ora gli articoli precedenti sono quelli, che ho citato, in cui si parla della prova testimoniale, e delle perizie, e del modo in cui tali prove si assumono e si presentano in causa, redigendosi un verbale, facendosi ordinanze.

Ora, quando il progetto sia mantenuto com'è, se sarà vero che la citazione per biglietto, contemplata nell'ultimo comma dell'articolo 18, si farà su carta libera, come si fa oggidì, se sarà vero che nelle cause inferiori alle lire 50 di valore, non si farà luogo a processo verbale d'istruzione, il quale dovrà farsi unicamente per le cause superiori alle lire 50, sarà vero altresì che tutti gli altri atti contemplati dalle disposizioni dall'articolo 451 all'articolo 454, di cui sopra feci parola, e gli originali e le copie di sentenze dovranno essere fatte in carta da una lira. Ma si disse dall'onorevole relatore e dall'onorevole ministro che vi sono le loro dichiarazioni. Me lo perdonino; ma io non mi posso appagare delle dichiarazioni loro, quantunque esplicite e chiare, imperocchè è accaduto molte volte e tra le altre ricordo la celebre causa, in cui si discusse della portata della legge relativa alle farmacie, che alle dichiarazioni fatte e dall'onorevole relatore e dal Governo il magistrato non badò; il magistrato deve applicare la legge come è scritta, non tiene nè può tener conto delle dichiarazioni della Commissione, o di quelle dei ministri. La necessità poi del nostro emendamento è tanto più manifesta di fronte al disposto dell'articolo 20, dove è detto che sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, il che vuol dire che la legge anteriore, che stabiliva la carta da bollo da 0,10 è abrogata per tutti gli atti, nelle cause inferiori alle lire 30, eccezion fatta per le citazioni, che continueranno a farsi su carta libera.

Insisto quindi sulla necessità che si adotti il nostro emendamento.

Perderemo un po' di tempo, ma non aggraveremo i litiganti, e specie quelli che non hanno i mezzi per farsi rendere giustizia.

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. L'emendamento proposto dall'onorevole Calvi avrebbe il gravissimo inconveniente di rimandare la

legge al Senato, ciò che avevamo in tutti i modi cercato di evitare.

Se ciò fosse veramente necessario, dovremmo rassegnarci.

Ma io credo che l'onorevole Calvi dovrebbe contentarsi della dichiarazione fatta dall'onorevole relatore, nella quale io consento pienamente: cioè, che la disposizione contenuta nel secondo capoverso è una continuazione di quella contenuta nel primo, ove si parla unicamente delle cause superiori alle lire 50.

Ora, quando dalla Commissione e dal Governo è stata fatta questa dichiarazione, che evidentemente sodisfa l'onorevole Calvi, io non so perchè egli voglia insistere. Mi pare difficile che con queste dichiarazioni conformi, si possa trovare chi voglia interpretare altrimenti la legge.

Tajani, presidente e relatore. Ad acquetare i dubbi dell'onorevole Calvi aggiungerò ancora una preghiera all'onorevole ministro, e cioè che, quando egli si varrà delle facoltà, che gli son conferite coll'articolo 21, relative al coordinamento, trovi modo di chiarire, se pure di chiarimenti v'è d'uopo, il dubbio sollevato.

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. Non mancherò di farlo.

Calvi. Ma io non posso accontentarmi di queste dichiarazioni; e debbo rispondere all'onorevole Tajani che è strano che per regolamento si possa derogare alla legge.

Presidente. Onorevole Calvi, se Ella insiste nel suo emendamento, lo porrò a partito; ma badi ch'Ella pregiudicherebbe la questione, se il suo emendamento fosse respinto.

Calvi. Allora, di fronte alle dichiarazioni dell'onorevole relatore e del guardasigilli che il mio emendamento è compreso implicitamente nei termini dell'articolo 18, lo ritiro prendendo atto delle dichiarazioni stesse. *(Bravo!)*

Presidente. Sta bene.

(L'articolo 18 è approvato).

« Art. 19. L'ammissione al gratuito patrocinio per le cause di competenza dei conciliatori, le quali abbiano un valore superiore a cinquanta lire, vien fatta dalla Commissione presso il tribunale nel cui circondario dovrà aver luogo il giudizio, e con le condizioni e con le forme prescritte dalla legge 6 dicembre 1865, numero 2627. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Guelpa.

Guelpa. Prego la Commissione di leggere attentamente questo articolo: perchè temo che con esso noi andiamo incontro a questo inconveniente: che, cioè, quando si farà ricorso al beneficio dei poveri, essendo qui richiamata la legge del 6 dicembre 1865, si obbligherà il ricorrente ad adoperare la carta da bollo da 0,60. E poi io domando: sarà richiesto anche il certificato dell'agente delle tasse, perchè sia accertata la povertà del ricorrente?

Quindi, senza voler ritardare la votazione dell'articolo, pregherei l'onorevole relatore e l'onorevole ministro di dare a questo proposito delle spiegazioni, che possano poi essere raccolte nel regolamento, e per le quali sia ben chiarito che nei ricorsi per gratuito patrocinio in ordine a questa competenza deve adoperarsi la carta da bollo da dieci centesimi, e che per essi non è nemmeno richiesto il certificato dell'agente delle imposte.

Tajani, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Tajani, relatore. Quando fu discussa questa legge, fu sollevata anche questa obiezione; ma dall'onorevole guardasigilli e dalla Commissione fu osservato che non era prudenza modificare così di sbieco la legge sul gratuito patrocinio. Fu detto che questa materia sarebbe stata più opportunamente trattata quando la legge sul gratuito patrocinio dovesse essere modificata; e l'attuale guardasigilli ci ha appunto promesso che proporrà delle modificazioni a quella legge. Debbo poi far riflettere all'onorevole Guelpa che la differenza non è poi molto grande. Quando per le cause inferiori a 50 lire si ricorrerà al gratuito patrocinio, se invece di 10 centesimi si dovranno spendere 60 centesimi per un solo foglio di carta bollata, è cosa di sì lieve momento che si può benissimo attendere una modificazione della legge sul gratuito patrocinio.

Presidente. L'onorevole ministro guardasigilli ha facoltà di parlare.

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. Posso assicurare l'onorevole Guelpa che nelle disposizioni per la esecuzione ed il coordinamento delle disposizioni di questa legge, sarà scrupolosamente osservato lo spirito della legge medesima, che è quello di rendere facile, economica e a tutti accessibile la giustizia del paese.

Presidente. L'onorevole Guelpa ha facoltà di parlare.

Guelpa. Ringrazio l'onorevole ministro e l'onorevole relatore delle dichiarazioni, che hanno fatto. Mi permetto però d'insistere presso l'onorevole ministro perchè nel regolamento sia chiaramente stabilito che la carta prescritta è quella da 10 centesimi.

Non creda poi l'onorevole relatore che i 60 centesimi pesino poco sul bilancio del ricorrente.

Una simile disposizione verrebbe a mutare la natura dell'istituto.

Viene poi l'altra questione del certificato dell'agenzia... (*Interruzioni — Rumori*).

Ma sono questioni che hanno la loro importanza!

Presidente. Rifletta però, onorevole Guelpa, che già sono le dodici e mezzo, e che alle due dobbiamo nuovamente esser qui!

Guelpa. Capisco; ma parmi che anche le mie modeste osservazioni abbiano pure un certo valore! Del resto non chiedo all'onorevole ministro che una precisa assicurazione...

Voci. L'ha già data!

Guelpa. ... in ordine alla carta bollata da usarsi per queste domande di gratuito patrocinio.

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. Io non posso aggiungere altro alle dichiarazioni che ho già fatte. Posso di nuovo assicurare l'onorevole Guelpa che esaminerò attentamente le sue osservazioni, e che tutto quello che sarà possibile di fare per rendere più economica la giustizia ai litiganti poveri, sarà fatto. (*Benissimo!*)

Guelpa. Ringrazio l'onorevole ministro.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, rimane approvato l'articolo 19.

Sono approvati senza discussione i seguenti articoli:

« Art. 20. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge. »

« Art. 21. Il Governo del Re è autorizzato ad emanare per Decreto Reale tutti i provvedimenti necessari all'esecuzione ed al coordinamento della presente legge. »

« Art. 22. La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio 1893. »

« Art. 23. La formazione della prima lista

degli eleggibili a conciliatori sarà preparata nel mese di agosto 1892, e saranno parimenti osservate le altre norme per il procedimento, dettate nella seconda parte del precedente articolo 3, e la nomina dei conciliatori verrà fatta avanti il 1^o gennaio 1893. »

In principio della seduta d'oggi procederemo alla votazione segreta sui cinque disegni

di legge che furono stamani approvati per alzata e seduta.

La seduta termina alle 12. 35.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma 1892. — Tip. della Camera dei Deputati.

